

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1956

(67<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti » (1282-B) (D'iniziativa dei senatori Roffi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 851, 852, 854, 855
CERMIGNANI . . . . .	953
CONDORELLI . . . . .	854
GIARDINA, <i>relatore</i> . . . . .	851, 852
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	855
ROFFI . . . . .	851, 852, 854
RUSSO Luigi . . . . .	852, 854

« Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1287) (D'iniziativa dei senatori Cer-

mignani ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	844
CERMIGNANI . . . . .	844
GIUA, <i>relatore</i> . . . . .	844
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	844
RUSSO Luigi . . . . .	844

« Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale " Galileo Ferraris " in Torino » (1374) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	845, 847, 849, 850
BANFI . . . . .	849, 850
BARBARO . . . . .	849, 850
CARISTIA . . . . .	848, 849
CONDORELLI . . . . .	849
DI ROCCO . . . . .	849
GIARDINA . . . . .	847, 848
GIUA, <i>relatore</i> . . . . .	845, 747, 850
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	845
MERLIN Angelina . . . . .	848
ROFFI . . . . .	849
TIRABASSI . . . . .	850

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri:**  
**« Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1287).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri:

« Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è aggiunto il seguente comma:

« Alle stesse condizioni sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ».

GIUA, *relatore*. Il disegno di legge prospetta una esigenza accolta a pieno da tutti; si tratta di accordare agli studenti ciechi l'esonero delle tasse. Come relatore vorrei anzi proporre alla Commissione del Senato la soppressione, nell'approvare questo articolo unico, della condizione richiesta nell'ultima parte dell'articolo, là dove si dice « ... appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica ».

A me pare che, dinanzi all'immensa sciagura della cecità, non vi sia differenza fra ricchi e poveri. La disgrazia della cecità è così grave che includendo questa condizione mi sembra si venga a limitare l'importanza dello stesso disegno di legge.

RUSSO LUIGI. A me sembra che questa sia una proposta eccessiva. La tassa non è una umiliazione, è un segno di solidarietà sociale; con il pagamento della tassa si va incontro alle esigenze dello Stato. Non facciamoci prendere la mano da un eccesso di generosità che a mio avviso, in questo caso, è fuori posto. Stabilendo la esenzione dal pagamento delle tasse per gli studenti ciechi che si trovano in disagiate condizioni economiche, noi restiamo su una linea di giustizia e di equilibrio.

CERMIGNANI. Sarei favorevole alla proposta del collega Giua anche perchè, in definitiva, questi studenti ciechi, per fortuna, non sono molti. Mi pare che le considerazioni addotte dal collega Giua siano valide. Dinanzi ad una infelicità così grave penso che si possa accettare la proposta che non porterà nemmeno un carico elevato per le finanze dello Stato. Mi sembra che mettere su un piano di uguaglianza questi infelici, sia che vivano in condizioni agiate o di povertà, è compiere un gesto di profonda umanità.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Giua esorbita, a mio avviso, dalla linea tradizionale. Io resterei alla formula del proponente.

RUSSO LUIGI. La frase « ... che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica » è già una formula molto larga.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Giua non insiste nel suo emendamento, metto ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" in Torino** » (1374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" in Torino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUA, *relatore*. Non ringrazio il Presidente per avermi affidato questa relazione. Si tratta di un Istituto torinese e si ha sempre un certo pudore a parlare delle cose di casa propria.

Questo disegno di legge vuole rendere questo Istituto meglio rispondente alle esigenze della ricerca scientifica. Esso è dipeso sino ad ora dal Politecnico di Torino ma è stato potenziato anche con contributi notevoli di privati e di società, per cui ha assunto una grande importanza anche dal punto di vista della ricerca scientifico-tecnica. Ora porre la ricerca scientifico-tecnica sotto il diretto controllo e sotto la responsabilità di un titolare di elettrotecnica del Politecnico di Torino, può costituire, come ha costituito, un impedimento per lo sviluppo delle stesse ricerche.

Infatti le necessità di un istituto scientifico universitario sono, qualche volta, se non in contrasto, per lo meno non aderenti alle necessità della ricerca scientifico-tecnica. Questo disegno di legge cerca di ovviare a tale inconveniente. L'articolo 6 stabilisce la costituzione di un Consiglio di amministrazione per cui viene liberato dal gravame amministrativo il titolare della cattedra di elettrotecnica di Torino che però può sempre servirsi dell'attrezzatura dell'Istituto stesso. L'unica obiezione che si potrebbe fare è questa: l'Istituto « Galileo Ferraris » ha precipuamente funzioni di alta ricerca scientifica ma ad un determinato momento, per il prevalere di finanziamenti privati (si sa quali sono i mezzi che lo Stato fornisce), potrebbe perdere questo carattere di alta ricerca scientifica per diventare un Istituto di ricerche scientifico-tecniche di utilità immediata.

A questa obiezione rispondono gli articoli 9 e 12 che pongono l'Istituto sotto il diretto controllo del Ministero dell'istruzione. Qualora si

verificasse uno slittamento da Istituto di alta cultura ad Istituto di ricerche scientifico-tecniche, per conto di privati, il Ministero, attraverso il suo rappresentante, potrebbe garantire il ritorno dell'Istituto alla sua funzione precipua che è quella di Istituto universitario per l'alta ricerca.

Non ho da fare altre osservazioni sugli articoli, che sono stati elaborati dall'Istituto tecnico di Torino, e da quello di Padova, per cui raccomando ai colleghi, data la necessità di una sollecita riorganizzazione di questo Istituto, l'approvazione del disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge che è del resto di iniziativa ministeriale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

Gli articoli dall'1 al 12 e l'articolo 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:

(È approvato).

**Art. 2.**

È istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sotto il patronato del Consiglio nazionale delle ricerche.

(È approvato).

**Art. 3.**

Scopi dell'Istituto sono:

a) dare vita ad un Centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli Istituti e gli altri Enti aventi scopi analoghi;

b) svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuovere le applicazioni in tutti i rami dell'attività industriale, che rientrano nel campo suddetto;

c) eseguire prove e misure, sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati;

d) collaborare alla diffusione della cultura elettrotecnica attraverso pubblicazioni, mediante organizzazioni di riunioni e conferenze;

e) ospitare i vari insegnamenti organizzati presso di esso dal Politecnico di Torino (articolo 12).

(È approvato).

#### Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla città di Torino;

b) dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Società idroelettrica « Piemonte » e dai suoi successivi ampliamenti;

c) dalla prima attrezzatura dell'Istituto, alla quale ha provveduto la città di Torino;

d) dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili.

Per quanto riguarda i beni mobili di proprietà del Politecnico di Torino, originariamente dati in consegna ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola « Galileo Ferraris », successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » vale quanto disposto dall'articolo 12.

(È approvato).

#### Art. 5.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

a) un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;

c) i proventi dell'attività dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e costituito da:

a) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

un rappresentante designato dalla S.I.P.;  
un rappresentante designato dal Comune di Torino;

b) un rappresentante designato dal C.N.R.;  
un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

un rappresentante designato dal Ministero della difesa;

c) un rappresentante designato d'accordo dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti;

un rappresentante designato d'accordo dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante designato « pro tempore » per ciascun Ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo dello Stato, per non meno di un triennio.

Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti e tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Chi assume la carica nel corso del triennio la conserva per il rimanente periodo per cui l'avrebbe tenuta il suo predecessore.

Il consiglio nomina, fra i Consiglieri, il presidente ed un vice-presidente, che durano pure in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato amministrativo nominato in seno ad esso, costituito da non più di cinque membri, compresi fra essi il presidente de

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67<sup>a</sup> SEDUTA (6 giugno 1956)

Consiglio di amministrazione ed il rappresentante del Politecnico.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

GIARDINA. Mi sembra strano che vi debba essere un rappresentante del Ministero del tesoro che non ha una competenza specifica nei riguardi dell'attività dell'Istituto. Il controllo delle spese lo fanno i rappresentanti del Consiglio di amministrazione. Sarei favorevole alla esclusione del rappresentante del Ministero del tesoro.

GIUA, *relatore*. A me sembra che il rappresentante del Ministero del tesoro sia stato incluso per creare una maggioranza di rappresentanti degli organi ministeriali. In questo modo il Consiglio funziona più regolarmente perchè è evidente che questi rappresentanti dei Ministeri garantiscano la continuità dell'Istituto. Io non creerei questa specie di contrasto tra il Ministero del tesoro e gli altri Ministeri. Lascerei stare le cose come sono.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il riscontro sulla gestione dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori dei conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma *d*) dell'articolo 6. Oltre al revisore effettivo sarà designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumerà le funzioni. Il Collegio dei revisori è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il Bilancio preventivo.

Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal Presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità. Copia del Bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'Istruzione superiore.

(È approvato).

#### Art. 9.

La nomina del direttore dell'Istituto è effettuata, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalità all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 17.

(È approvato).

#### Art. 10.

Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del Regolamento di cui al successivo articolo 17 provvede a promuovere l'attività scientifico-tecnica dell'Istituto ed a coordinarla sul piano nazionale con quella di altri Enti ed Istituti.

(È approvato).

#### Art. 11.

Per lo svolgimento delle attività di cui allo articolo 3, l'Istituto è suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali è preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attività nel reparto a lui affidato.

(È approvato).

## Art. 12.

L'Istituto elettrotecnico mantiene a disposizione del Politecnico di Torino i locali attualmente adibiti ai Corsi d'insegnamento e di esercitazioni organizzati presso di esso dal Politecnico nel campo delle discipline elettrotecniche. A tale effetto l'Istituto ha in uso i beni mobili appartenenti al Politecnico di Torino, che furono trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » all'atto della sua istituzione, nonché quelli successivamente acquistati con le assegnazioni del Politecnico di Torino, assegnazioni che proseguiranno in conformità con quanto viene da esso praticato verso gli altri Istituti che ne fanno parte. Il consegnatario responsabile è designato dal Politecnico di Torino ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Politecnico metterà a disposizione dell'Istituto il personale tecnico e subalterno per il buon svolgimento dell'attività didattica.

(È approvato).

## Art. 13.

L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attività dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.

(È approvato).

## Art. 14.

Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attività scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.

(È approvato).

## Art. 15.

Qualora l'Istituto per qualsiasi motivo cessi di esistere, l'intero suo patrimonio resta devoluto al Politecnico di Torino.

(È approvato).

## Art. 16.

Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'Istituto saranno registrati con la tassa fissa di lire cinquecento.

(È approvato).

## Art. 17.

Mediante Regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabiliti, rispettivamente, le norme di attuazione del presente Statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto e le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

## Art. 18.

Ogni qualvolta sarà necessario apportare nuove modifiche al presente ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, esse dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

GIARDINA. Mi pare che questa norma sia anticostituzionale poichè vincolerebbe il Parlamento a non prendere l'iniziativa di modificare questo Istituto. Ora questo è assurdo.

MERLIN ANGELINA. Invece che « dovranno essere deliberate » si potrebbe dire « dovranno essere proposte dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto, ecc. ».

CARISTIA. Pur ammettendo che la preoccupazione espressa dal collega Giardina abbia un qualche fondamento, mi pare però che essa sia eccessiva. Questo articolo non fa che ripro-

durre quanto avviene in casi analoghi; non è in fondo che un omaggio ad una certa autonomia di cui sono investiti questi enti per cui hanno la facoltà di modificare il proprio statuto, senza bisogno di ricorrere al Ministero. Il potere che ha il Parlamento è così vasto che non può essere pregiudicato da una norma che è poi simile ad altre che esistono in casi uguali a questo. Credo perciò che sia infondata la preoccupazione espressa nei confronti della competenza del Parlamento. Penso che un'amministrazione regolare non giungerà mai a casi tali da determinare un intervento del Parlamento.

DI ROCCO. A me invece sembra fondata la preoccupazione del senatore Giardina. Ritengo perciò che si debba studiare una nuova formulazione che, pur assicurando una certa iniziativa all'Istituto per quanto riguarda le modifiche al suo ordinamento, assicuri però una analoga iniziativa al Ministero e al Parlamento.

ROFFI. In un primo momento anche a me ha fatto una certa impressione l'osservazione del collega Giardina. Ripensandoci meglio, anche alla luce di quello che ha detto il senatore Caristia, mi sembra che questo articolo non faccia che concedere una certa autonomia a questo organismo. Se è giusto che all'inizio sia la legge a stabilire un ordinamento, è bene però che nella stessa legge sia demandata all'Istituto stesso la possibilità di modificare il proprio ordinamento.

Vogliamo riconoscere questa autonomia o non la vogliamo riconoscere? Se vogliamo riconoscerla l'articolo può rimanere così come è; il Consiglio di amministrazione farà le proposte che riterrà opportune.

CARISTIA. Quando noi avremo approvato questo articolo che cosa vieterà al Parlamento, in casi eccezionali, di intervenire con un nuovo provvedimento? A mio avviso questo articolo non limita affatto la sovranità del Parlamento.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

BANFI. Non vorrei sembrare pedante, ma mi pare che questo provvedimento abbia due

aspetti; da un lato esso fonda un nuovo organismo: «è istituito in Torino l'Istituto, ecc.»; dall'altro stabilisce una serie di norme che rappresentano lo statuto del nuovo organismo. Credo che siamo di fronte (non voglio rubare il mestiere ai giuristi, anzi attendo da essi lumi in proposito) alla fondazione dell'Istituto, dal punto di vista legale, e alla determinazione del suo statuto. Normalmente in questi enti lo statuto viene definito dall'ente stesso il quale, dopo averlo deliberato, sottopone la sua delibera all'approvazione del Ministero, approvazione che avviene attraverso un decreto. Ora mi pare che l'articolo 18 contenga una formulazione molto lata: «Ogni qual volta sarà necessario apportare modifiche all'ordinamento dell'Istituto...». L'ordinamento comprende tutti gli articoli della legge e anche quelli attinenti alla sua formazione. In questo caso si va al di là del compito della revisione dello Statuto. L'Istituto potrebbe al limite autosopprimersi o modificare la norma contenuta nell'articolo 6 relativa alla composizione del Consiglio.

BARBARO. Credo che questa delicatissima questione di carattere giuridico possa essere risolta introducendo nel testo un semplice inciso; dovrebbe dirsi cioè: «Ogni qual volta sarà necessario apportare nuove modifiche al presente ordinamento, che per la loro entità non richiedano una nuova legge, ecc.»; questo inciso salverebbe in ogni caso la competenza del Parlamento.

CARISTIA. Siamo in un campo in cui giuoca il principio dell'autonomia. Di questi enti ve ne sono diversi: essi hanno la prerogativa di poter provvedere autonomamente ai loro bisogni. L'attuazione di questo principio della autonomia non ha mai determinato alcun conflitto con il Parlamento.

CONDORELLI. Anche le Facoltà universitarie hanno una certa autonomia e possono modificare il loro statuto; e lo modifica assai di frequente nell'ambito della legge proprio con la stessa procedura stabilita da questo articolo 18. La deliberazione della Facoltà viene approvata dal Senato accademico e in ultima istanza viene approvata dal Ministero e sottoposta poi all'approvazione del Capo dello Stato.

Ma noi non potremmo modificare l'ordinamento delle Facoltà: possiamo modificare solo il loro statuto. Non potremmo stabilire che la Facoltà sia presieduta, invece che da un preside, da un direttore o da un direttorio, perchè l'ordinamento è fissato da una legge dello Stato. Qui c'è qualche cosa di più, si dà facoltà a questo Istituto di modificare il suo ordinamento; e questo si fa in omaggio alla esigenza di una maggiore snellezza (mi pare che anche in Aula ieri si sia parlato di questo). In Italia occorre una legge anche per fare un rattoppo ad una strada, e tutto ciò crea inconvenienti enormi. In Italia amministravamo attraverso la legge, non sotto la regola della legge. Ogni atto amministrativo molto spesso ha bisogno di una legge. Questo ordinamento si mette sulla via di una maggiore snellezza. E allora lasciamo pure che questo Istituto sia arbitro di modificare il suo ordinamento, sempre, naturalmente, con l'approvazione del Governo e con la suprema garanzia del controllo del Capo dello Stato. Io in conclusione raccomanderei l'approvazione di questo articolo.

GIUA, *relatore*. Vorrei anche io tranquillizzare il collega Giardina il quale mi ha, in un primo momento, colpito con la sua osservazione che presupporrebbe però che non esista, come diceva il collega Caristia, un potere assoluto del Parlamento. La osservazione del collega Giardina può avere valore solo nel caso che vi sia contrasto tra i diversi rappresentanti nell'interno del Consiglio di amministrazione, in base all'articolo 6.

Potrebbe avvenire un contrasto fra l'insegnante di elettrotecnica del Politecnico e il rappresentante designato dal Politecnico di Torino, qualora non fosse il professore di elettrotecnica stesso. Questo si potrebbe effettivamente verificare. Ma praticamente vi è la garanzia assicurata dal fatto che è sempre il Ministero dell'istruzione che deve prendere il provvedimento definitivo. Ecco perchè preghe- rei il collega Giardina di non insistere nella sua osservazione.

BANFI. Noi non abbiamo chiarito però con questa discussione se la dizione dell'articolo 18: « Il presente ordinamento dell'Istituto elet-

trotecnico » si riferisce a tutta la presente legge o si riferisce solo a quell'ordinamento di cui parla l'articolo 17. Occorre che questo punto sia chiarito.

TIRABASSI. Poichè la legge, come il titolo stesso avverte, è una modifica all'ordinamento dell'Istituto, è chiaro che tutta la legge diventa ordinamento.

BANFI. Allora richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto: un Istituto può modificare la sua struttura determinata da una legge del Parlamento; può modificarla con una semplice deliberazione interna. Si può introdurre così una modifica nella struttura dell'Istituto che ne alteri completamente il significato e realizzi, per esempio, quel pericolo al quale il collega Giua accennava; e cioè che l'Istituto cada nelle mani di persone interessate a farlo funzionare per ragioni private e non più per ragioni scientifiche.

PRESIDENTE. Lo stesso senatore Giua ha detto che il controllo che esercita il Ministero offre piena garanzia.

BANFI. Posso avere tutta la fiducia possibile in questo Ministero, ma la legge riguarda quel qualunque Ministero che esisterà in un determinato momento.

BARBARO. Io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Barbaro che tende ad aggiungere dopo le parole: « presente ordinamento », le altre: « che per la loro entità non richiedano una nuova legge ».

*(Non è approvato).*

Pongo ai voti l'articolo 18 di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*



**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Roffi ed altri: « Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti » (1282-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

ROFFI. Vorrei pregare la Commissione di discutere immediatamente, non ostante che non sia iscritto all'ordine del giorno, questo mio disegno di legge. I motivi dell'urgenza sono semplici. Noi approvammo il disegno di legge che assicurava un contributo di lire 25.000.000 a Ferrara per le onoranze a Biagio Rossetti. E' accaduto però un incidente. Poichè mi fu data comunicazione dalla Segreteria della Commissione della Pubblica Istruzione della Camera che il disegno di legge era stato approvato, senza precisare che erano state apportate ad esso delle modifiche, sulla base di questa informazione inesatta il Comitato per le celebrazioni a Biagio Rossetti, che io rappresento, ha assunto degli impegni che comportano milioni di spese per il materiale fotografico, i rilievi, ecc. in vista delle celebrazioni che devono aver luogo il 28 giugno. Se il disegno di legge non fosse approvato al più presto tutte le manifestazioni salterebbero in aria e il Comitato si troverebbe in grave imbarazzo per gli impegni che ha assunto. D'altra parte il testo della Camera non può essere accolto perchè esso destina la somma esclusivamente a determinati restauri che sono per la maggior parte previsti dalla legge sui danni di guerra. Il Comitato cittadino di Ferrara ha deciso perciò alla unanimità di proporre un compromesso che, accogliendo per una parte la destinazione dei fondi ai restauri voluti dalla Camera, per la parte cioè non compresa nei danni di guerra, ne consenta per il resto la utilizzazione per le celebrazioni del Rossetti.

Per i motivi che ho illustrato pregherei la Commissione di voler discutere oggi stesso il disegno di legge.

PRESIDENTE. Riepilogando le cose stanno in questi termini. Noi avevamo approvato un progetto di legge che autorizzava la concessione di un contributo straordinario di 25 mi-

lioni a favore del Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti. La Camera ha creduto di assegnare un compito particolare a questo finanziamento nel senso di devolvere la somma, anzichè ai festeggiamenti a Rossetti, a certi restauri, nonchè alla pubblicazione di una monografia illustrativa delle opere e della vita dell'architetto ferrarese.

Data l'urgenza sottolineata dal senatore Roffi propongo che a norma dell'articolo 53 del Regolamento il disegno di legge sia discusso nella seduta odierna. Se non vi sono osservazioni così resta stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sul disegno di legge.

GIARDINA, *relatore*. Mi resta poco da dire dopo i chiarimenti dati dal Presidente e dal collega Roffi. Vorrei leggere tuttavia l'ordine del giorno del Comitato cittadino per le manifestazioni culturali ferraresi:

« Il Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti, pure rendendosi conto delle esigenze che hanno determinato l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati al disegno di legge, n. 2127, di iniziativa dei senatori Roffi, Bardellini, Canonica, Ciasca, Spallicci e Zanotti Bianco, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, in sede deliberante il 14 marzo 1956;

considerato che i lavori necessari ai restauri della chiesa di San Cristoforo, detta Certosa, sono in gran parte compresi in una perizia in corso di finanziamento a titolo di risarcimento danni di guerra;

che nessun restauro occorre all'abside del Duomo di Ferrara;

che, d'altra parte, il programma delle celebrazioni rossettiane a suo tempo approvato all'unanimità dal Comitato, necessita per la sua realizzazione di un congruo contributo dello Stato;

fa voti unanimi affinchè il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati approvino d'urgenza un testo che contempererà l'esigenza dei restauri con quella di dar vita a manifestazioni degne dell'illustre architetto ferrarese e del prestigio culturale della città di Ferrara e del Paese, in armonia con la vasta risonanza destata in tutto il mondo delle annunciate celebrazioni;

dà mandato ai parlamentari ferraresi per chè presentino un emendamento nel senso sopra indicato ».

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25.000.000 a favore del Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti da destinarsi ai restauri del tempio di San Cristoforo, detto Certosa, della « Candeliera » del Palazzo dei Diamanti e dell'abside del Duomo di Ferrara, nonché alla pubblicazione di una monografia illustrativa della vita e delle opere dell'illustre architetto ferrarese.

**GIARDINA, relatore.** Io credo che in armonia con la richiesta del Comitato l'articolo possa essere così formulato:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25.000.000 a favore del Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti da destinarsi ai lavori di restauro del tempio di San Cristoforo, detto Certosa, non finanziabili a titolo di risarcimento danni di guerra, ai lavori di restauro della "Candeliera" del Palazzo dei Diamanti ed alla esecuzione del programma fissato dal Comitato per le celebrazioni dell'illustre architetto ferrarese ».

Verrebbe così escluso il restauro dell'abside della Cattedrale che non ne ha bisogno.

**ROFFI.** Questo emendamento è il frutto di laboriosissime riunioni tenutesi a Ferrara. Una parte della cittadinanza ha, diciamo così, visto di buon occhio queste modifiche in quanto si affrontano problemi di restauro che stanno a cuore alla nostra città. Tuttavia la maggioranza del Comitato non era del parere di mescolare due cose insieme in quanto si sosteneva, da parte del presidente dell'Ente del turismo, del vice presidente dell'Unione industriali e anche da parte dei consiglieri democristiani del Consiglio provinciale, che il problema dei restauri sarebbe stato posto in evi-

denza dalle celebrazioni stesse. Il parere della maggioranza era insomma che il Comitato si limitasse a promuovere le celebrazioni. La Sovrintendenza ai monumenti, il Genio civile, il Ministero, la provincia di Ferrara, enti che hanno nei loro bilanci voci per i restauri, avrebbero provveduto ad essi.

**RUSSO LUIGI.** Solo il bilancio del Ministero dell'istruzione ha una voce per i restauri.

**ROFFI.** Il comune di Ferrara ha fatto fare però dei restauri.

**RUSSO LUIGI.** La voce « restauri ai monumenti » pesa solo sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e pur troppo sappiamo quanto scarsi siano questi mezzi.

**ROFFI.** In seguito però una parte del Comitato cittadino, e precisamente quella che fa capo al presidente dell'Azione Cattolica, dopo contatti avuti con la Curia, è venuta a proporre essa stessa questo compromesso che si concreta nell'emendamento letto dal relatore che è stato accolto all'unanimità.

Abbiamo insomma esaminato in concreto la situazione e ci siamo domandati: che cosa vuole la Camera? Vuole che si restauri il tempio di San Cristoforo, la « Candeliera » del Palazzo dei Diamanti e l'abside del Duomo? L'abside non ha bisogno di nessun restauro, quindi è inutile includerla in quel disegno di legge; per la « Candeliera » del Palazzo dei Diamanti i lavori sono già in corso perchè è di proprietà del Comune.

Restava il tempio di San Cristoforo, detto Certosa, che ha subito danni di guerra in conseguenza dei bombardamenti.

Per una parte i restauri di questo tempio rientrano nella competenza della legge dei danni di guerra, ed esiste a questo proposito una perizia per venti milioni di lire che comprende dodici milioni per il campanile e otto milioni per l'interno della Chiesa, per le volte, che non hanno la necessaria stabilità. Ma il restauro del campanile non è un problema attuale in quanto, dal punto di vista della sua stabilità, non comporta soltanto un problema di finanziamento ma anche un problema tecnico. Il campanile infatti è caduto sì, in

seguito ai bombardamenti, ma anche perchè non era un'opera fra le meglio riuscite del Rossetti — è noto che il Rossetti era soltanto un architetto e non anche un buon ingegnere per cui molte sue opere sono oggi pericolanti — quindi la ricostruzione del campanile comporta problemi di statica che sono allo studio di una Commissione e che saranno risolti al più presto; comunque non c'è bisogno del finanziamento immediato per la ricostruzione del campanile. Queste cose sono state già discusse con il presidente della Confraternità che ha la responsabilità del tempio.

Riferisco queste cose in forma ufficiale assumendone la piena responsabilità. Per gli altri otto milioni c'è una delibera stralcio del Genio civile di Ferrara per i lavori da eseguirsi sotto il regime dei danni di guerra in corso di finanziamento. Ci sono state date assicurazioni che saranno fatti quanto prima. Che cosa resta allora? C'è il pavimento da rifare. Questo è l'unico restauro che non rientra nei danni di guerra in quanto le bombe non hanno raggiunto il pavimento.

In conclusione quando noi prendiamo l'impegno di adoperare la somma che anche la Camera dei deputati riconosce di dover dare al Comitato, per i soli restauri possibili di competenza del Comitato, adempiamo in pieno il nostro dovere e conciliamo le esigenze dei restauri con le esigenze delle manifestazioni, le quali comprendono un vasto programma che non è finanziato soltanto dallo Stato. Tengo a dire che gli enti locali hanno dato un cospicuo contributo: 10 milioni da parte del comune di Ferrara per le manifestazioni vere e proprie; 8 milioni e mezzo da parte dello stesso Comune per lavori attinenti ad organizzazioni stabili delle manifestazioni nel Palazzo dei Diamanti. Sono 18 milioni e mezzo, e si tratta di cifre approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, in quanto i bilanci sono in pareggio. Con i contributi della Cassa di risparmio e con quelli dell'Unione industriale agricola e degli Enti per il turismo, si raggiunge la cifra totale di 25 milioni. Vi è dunque un pari contributo da parte degli Enti locali e dello Stato. E se si pensa alle spese che si dovranno affrontare — chi è pratico di mostre sa cosa costi una mostra — queste somme non appariranno davvero eccessive.

Delle spese sarà fatto un rendiconto al Ministero perchè è chiaro che il Ministero farà l'erogazione effettiva dietro dimostrazione che il denaro è stato impiegato in maniera utile e ragionevole. Si tratta di fare un convegno di studi sul Rinascimento, per il quale abbiamo adesioni che sono venute un po' dalle Università di tutto il mondo, interessate a questa celebrazione che deve mettere in luce un aspetto della civiltà ferrarese.

A titolo di esempio vorrei ricordare che la mostra delle ville venete: credo che sia costata 40 o 50 milioni. Se si fosse spesa quella somma per restaurare una villa, non si sarebbe risolto nulla, mentre la mostra ha posto con tale urgenza il problema, che mi auguro possa venire una legge che affronti questa esigenza in maniera organica. Il mio avviso, in conclusione, è che non si possano mescolare i problemi di carattere culturale, celebrativo, con i problemi di restauro. Comunque, dato che il Comitato ferrarese ha raggiunto l'accordo sull'emendamento che il senatore Giardina ha testè letto, propongo che esso sia senz'altro approvato.

CERMIGNANI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore, ma vorrei fare un'osservazione dalla quale esula ogni intenzione di critica all'altro ramo del Parlamento. Il disegno di legge portava un'intestazione precisa: « Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti », intestazione che non è stata modificata, mentre poi si è destinata una parte dello stanziamento ad uno scopo diverso. E se mi consentite vorrei ricordarvi che in questa stessa Commissione noi, a suo tempo, facemmo delle proposte in merito al disegno di legge per le onoranze a Marco Polo che non furono tenute in alcuna considerazione dal Comitato; e anche per le onoranze a Rosmini, il collega Roffi disse che sarebbe stato opportuno che le somme fossero spese in un certo senso anzichè in un altro.

Vuol dire che ora si stabilisce il precedente che il Parlamento possa intervenire nella destinazione delle somme. Ci avvarremo di questo precedente al momento opportuno.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67<sup>a</sup> SEDUTA (6 giugno 1956)

RUSSO LUIGI. Desidererei chiedere all'onorevole Roffi quale spesa comporta il restauro di San Cristoforo detto Certosa.

ROFFI. Il restauro per danni di guerra comporterà una spesa di 12 milioni per il campanile di non immediata attuazione per i problemi di statica ai quali ho fatto cenno. L'opera di restauro immediatamente attuabile si riduce al solo pavimento, per il quale l'Ufficio tecnico ha detto che presenterà una perizia precisa, ma, da notizia ufficiosa, sembra che la spesa si aggirerà sui cinque milioni. Non so se in seguito a sopralluogo si potranno scoprire altri restauri da compiere.

RUSSO LUIGI. In realtà quindi dei restauri da compiere, non resta che questo pavimento di San Cristoforo, detto Certosa, perchè l'abside del Duomo non ha bisogno di nulla e i lavori per la « Candeliera » sono già in via di esecuzione con i finanziamenti del Comune. Vorrei poi dire affettuosamente al senatore Cermignani che non occorre preoccuparsi che ci sia una specie di tradimento della parola « onoranze »; le onoranze si fanno con i festeggiamenti, ma le migliori onoranze si fanno con il salvaguardare le opere che sono l'espressione del genio; non mi pare perciò che sia stata svuotata di senso l'impostazione del disegno di legge.

Comunque, ho l'impressione che per il futuro sarebbe opportuno non proporre disegni di legge che chiedano denari per onoranze; mi riprometto anzi, qualora si presentassero nuovi disegni di legge per chiedere finanziamenti per onoranze, di votare contro.

PRESIDENTE. Speriamo che lo stesso senatore Russo non si faccia promotore di qualche disegno di legge simile. Comunque la maggioranza della Commissione è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

CONDORELLI. Desidero fare qualche osservazione in merito a questo disegno di legge, osservazione che vuol riferirsi particolarmente all'avvenire. In questo provvedimento c'è qualcosa che veramente non è troppo conforme a quello che è l'ordinamento del nostro Paese per quanto riguarda la spesa. Si devolve ad un

Comitato la spesa per il restauro di un monumento o di diversi monumenti. A questo Comitato rivolgo tutta la mia deferenza ma non posso fare a meno di osservare che nei confronti di questi Comitati il legislatore dovrebbe essere molto più guardingo. Chi dice che questa spesa sarà di 5 milioni o non sarà di 10 o di 15? Si parla dell'Ufficio tecnico del Comune, ma questi sono lavori che spettano alla Sovrintendenza e che la legge non deferisce agli Uffici tecnici dei Comuni. Ed io fin quando ci saranno gli ordinamenti oggi vigenti ho più fiducia in un funzionario dello Stato che in un Ufficio tecnico del Comune che risente l'influenza di chi comanda in quel Comune. Il mio discorso non vuole essere specifico in rapporto a questo Comitato; ma ricordiamoci che facciamo le leggi dello Stato e nel fare le leggi dobbiamo tener presente quale è l'ordinamento della spesa del nostro Paese. Qui abbiamo un Comitato composto di brave persone, rappresentanti dell'Azione Cattolica, di confraternite, di amministrazioni e di partiti; queste carissime persone possono essere eccelse quanto si vuole, ma istituzionalmente mi dà più garanzia la Sovrintendenza alle belle arti.

ROFFI. Ma la progettazione del pavimento sarà sottoposta all'approvazione della Sovrintendenza ai monumenti; senza la sua approvazione non si farà nulla. Comunque la questione di principio posta dal senatore Condorelli è giusta.

CONDORELLI. Si prevede che la spesa si aggirerà sui 5 milioni. Ma si tratta di previsioni, in realtà potrebbero essere di più.

ROFFI. La preoccupazione del collega Condorelli è giusta, e in linea di principio avrei preferito tornare al testo già da noi approvato.

CONDORELLI. Quale sarà la spesa definitiva per questi restauri lo sapremo poi; per ora possiamo fare degli accertamenti che sono approssimativi. E in verità la non perfetta ortodossia, riconosciuta anche dal senatore Roffi, di quello che si sta facendo, mi spinge in questo momento a dichiarare che voto più per fiducia e deferenza al collega Roffi, che per convinzione della bontà del metodo. Quello che dico a que-

sto proposito valga come regola per le future nostre discussioni: in Italia, Paese tanto povero che avrebbe tanto bisogno di parsimonia, non si può consentire una finanza allegra; da parte mia, per quel poco che mi è consentito, non mi stancherò di operare perchè questa finanza allegra non diventi un costume incontrastato. Io lo contrasterò sempre.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il testo dell'articolo 1, quale è stato proposto dal relatore, e di cui do nuovamente lettura:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni a favore del Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti da destinarsi ai lavori di restauro del tempio di San Cristoforo, detto Certosa, non finanziabili a titolo di risarcimento danni di guerra, ai lavori di restauro della "Candeliera" del Palazzo dei Diamanti e alla esecuzione del programma fissato dal Comitato per le celebrazioni dell'illustre architetto ferrarese ».

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Ne do comunque lettura:

**Art. 2.**

La spesa relativa sarà imputata al capitolo n. 531 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1955-56.

**Art. 3.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.